

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE MOTOSLITTE O SIMILI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BIENNO

ART. 1 Disposizioni

Per ragioni di tutela ambientale, d'incolumità pubblica e di sicurezza, nel territorio del Comune di Bienna è vietata la circolazione delle motoslitte o simili.

ART. 2 Eccezioni

Fanno eccezione alle disposizioni di cui al precedente art. 1, i mezzi di servizio di emergenza, soccorso e di polizia

Fanno altresì eccezione coloro che sono in possesso di autorizzazione specifica per eventuali manifestazioni o esigenze dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3 Sanzioni

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi viola le presenti disposizioni, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7/bis del D.lgs. n. 267/2000, che prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 50,00.

ART. 4 Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 5 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla Legg n. 689/1981 e s.m.i.